



Istituto Comprensivo Statale
“Anna Baldino”

Via Vittorio Emanuele III n.69 - 80070 Barano d’Ischia (NA)

Tel. 081/990010–906353 Fax 081/990010 Cod. Mecc. NAIC839007 C.F.91006040637

Sito www.icsbarano.gov.it - Email naic839007@istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

Tenuti presenti i principi fondamentali della nostra Costituzione che tutelano e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo ed in particolare gli artt. 3, 9, 33, 34 e 38, i principi sanciti dall'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché i principi affermati dalla "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia" del 23 novembre 1989 e dallo Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria, nonché delle recenti disposizioni in materia scolastica del M.P.I. , nel rispetto delle competenze attribuite al Consiglio d'Istituto dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e di quelle attribuite dallo stesso D.L.vo agli altri Organi collegiali;

Il regolamento è suddiviso in **4 sezioni**, la 1[^] comune ai 3 segmenti di cui l'Istituto Comprensivo è composto; le successive 3 sezioni, dedicate distintamente a ciascun grado di scuola, e precisamente:

1. PARTE COMUNE:

- **principi base**
- **contratto formativo o patto di corresponsabilità**

2. SCUOLA DELL'INFANZIA

3. SCUOLA PRIMARIA

4. SCUOLA SECONDARIA DI 1[^] GRADO

Il presente regolamento **entra in vigore** con la sua pubblicazione all'albo, entro dieci giorni dall'approvazione. Il personale e gli utenti sono tenuti a rispettarlo e farlo rispettare.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme contenute nel codice civile, nel D.Lgs 297/94, nei vigenti contratti collettivi nazionali, integrativi e decentrati.

1[^] SEZIONE: PARTE COMUNE

PRINCIPI BASE

Tutte le diverse componenti della scuola devono partecipare con responsabilità e spirito democratico, collaborando attivamente per poter contribuire alla formazione personale, culturale e professionale dei giovani ed al loro responsabile inserimento nella realtà sociale. I rapporti tra i singoli o i gruppi dovranno essere sempre improntati alla correttezza e al pieno rispetto delle idee e della responsabilità altrui, sulla base dei seguenti principi base

a) Uguaglianza.

Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio - economiche. La scuola assicura accoglienza a tutti gli alunni in situazioni di svantaggio di qualsiasi tipo.

b) Imparzialità e Regolarità.

L'azione degli operatori scolastici deve essere ispirata ad obiettività ed equità, con riferimento ai criteri fissati dai diversi OO. CC. La scuola attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, deve garantire la regolarità e la continuità del servizio

c) Accoglienza e Integrazione.

La scuola s'impegna a favorire l'accoglienza degli alunni e dei genitori, con particolare riguardo all'ingresso nelle classi iniziali e nei casi di disagio. Per l'integrazione la scuola intende assicurare il sostegno agli alunni disabili, determinare un clima di classe sereno e laborioso, ridurre, contenere o colmare lo svantaggio iniziale.

d) Obbligo Scolastico, Diritto - Dovere all'Istruzione e Frequenza.

L'adempimento dell'obbligo scolastico e del diritto-dovere all'istruzione e la regolarità della frequenza sono assicurati tramite interventi preventivi e il controllo dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte. La continuità della frequenza è sostenuta attraverso un impegno comune con la famiglia, una costante sollecitazione nei confronti dello studente e l'attivazione di progetti specifici.

e) Partecipazione.

Nell'ambito degli organi e delle disposizioni vigenti, la gestione della scuola avviene attraverso la collaborazione di tutte le sue componenti. La scuola promuove in particolare la partecipazione dei genitori, garantendo ai portavoce l'opportunità di presentare nella sede dei diversi Organi Collegiali proposte sulle materie di loro competenza.

Al fine di promuovere la partecipazione dei genitori è garantito loro il diritto di assemblea, la presenza degli stessi negli Organi Collegiali, assicurando la massima semplificazione delle procedure e un'informazione completa e trasparente.

f) Rapporti con l'esterno.

L'Istituzioni scolastica si impegna a favorire le attività extra - scolastiche che realizzano la funzione di scuola come "centro di promozione culturale, sociale e civile", consentendo l'uso dei locali e delle attrezzature, compatibilmente con l'espletamento della regolare

attività didattica, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto (Cfr.allegati A e B)

g) Libertà d'Insegnamento e Aggiornamento Docenti.

La programmazione didattica assicura il rispetto delle libertà d'insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici.

L'aggiornamento, inteso come formazione in servizio, ricerca e sperimentazione, viene posto alla base della professionalità docente, con l'impegno di promuoverlo e sostenerlo.

CONTRATTO FORMATIVO O PATTO DI CORRESPONSABILITA'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:

- ☞ garantire gli esiti formativi previsti dai programmi nazionali, curando il coordinamento delle proposte e delle attività di tutti gli organismi collegiali in una visione dinamica della scuola;
- ☞ offrire ampia disponibilità al colloquio con gli alunni;
- ☞ prestare particolare attenzione alle esigenze degli alunni, anche con la cura degli spazi che la scuola può offrire;
- ☞ promuovere iniziative didattiche coerenti con le finalità del P.O.F. e a cercare modalità organizzative efficaci e motivanti;
- ☞ valorizzare e coinvolgere il personale ausiliario nell'impegno educativo e organizzativo

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:

- ☞ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- ☞ realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
- ☞ procedere alle attività di verifica e valutazione in modo coerente ed adeguato rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
- ☞ prestare ascolto e attenzione, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli alunni, così da ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie.

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:

- ☞ rispettare persone, regole, consegne, impegni, strutture, orari;

- ☞ essere corretti nei comportamenti, nel linguaggio, nell'uso dei "media";
- ☞ essere attenti e solidali con i compagni e disponibili alle proposte educative dei docenti
- ☞ essere leali nei rapporti interpersonali, nelle verifiche, nelle prestazioni;
- ☞ migliorare, partecipare, collaborare, per una significativa realizzazione del progetto d'istituto e del proprio percorso formativo.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:

- ☞ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d'insegnamento e la loro competenza;
- ☞ tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia,
- ☞ partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell'inizio dell'anno scolastico, nelle quali vengono illustrati il P.O.F., il regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell'anno;
- ☞ verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che i loro figli seguano gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
- ☞ intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dai figli a carico di persone, arredi, materiali didattici, anche con il recupero e/o il risarcimento del danno,
- ☞ rispettare gli orari di accesso alla scuola.

IL PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO ED AMMINISTRATIVO SI IMPEGNA A:

- ☞ garantire celerità delle procedure; flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico; trasparenza, in particolare relativamente alla divulgazione dei seguenti documenti:
 - P.O.F. -Regolamento d'Istituto
 - Delibere del Consiglio d'Istituto, circolari varie;
 - Graduatoria dei supplenti temporanei, contratti individuali;
 - Orari del personale docente e ATA;
- ☞ stabilire buoni rapporti con tutte le componenti scolastiche, fornendo, su richiesta, un adeguato supporto informativo e operativo in base alle necessità.

2^ SEZIONE: SCUOLA DELL'INFANZIA

NORME CHE REGOLANO LA VITA QUOTIDIANA

Ingresso e uscita degli alunni di scuola dell'infanzia

Premessa: Tutti gli insegnanti in servizio sono tenuti a presentarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche (Art. 29, comma 5 del C.C.N.L.S. del 29.11.2007), per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni.

a) L'ingresso e l'uscita degli alunni è stabilito nei seguenti archi temporali:

☐☐ **all'ingresso:** dalle ore 8,30 alle ore 9,00

☐☐☐ **all'uscita:** dalle ore 13,15 alle ore 13,30 (in caso di pioggia si anticipa di 10 minuti, per favorire il fluire del traffico automobilistico)

b) Al mattino i bambini entrano accompagnati dai genitori e vengono inizialmente (circa 10 minuti) affidati alle insegnanti riunite nel salone d'ingresso, poi nella sezione di appartenenza. E' assolutamente vietato al genitore lasciare l'alunno in sezione o nel salone senza custodia.

c) L'alunno (che nella scuola dell'infanzia è sempre accompagnato dal genitore) in ritardo sull'orario consentito, ha accesso alla scuola solo su autorizzazione della collaboratrice del D.S., che avrà cura di sollecitare i genitori al rispetto dell'orario.

d) Se i ritardi dovessero ripetersi per numerose volte e quindi le sollecitazioni del docente non dovessero sortire alcun effetto, la famiglia sarà richiamata per iscritto dal D.S. ad una maggiore puntualità

Ingresso posticipato e uscita anticipata degli alunni

L'uscita o l'ingresso anticipati devono costituire un evento assolutamente eccezionale e sono autorizzati dalla coordinatrice del plesso, solo in caso di inderogabile e motivata necessità, su richiesta scritta del genitore da effettuarsi preferibilmente il giorno precedente all'evento, sul modello fornito dalla scuola. In tal caso non è necessaria ulteriore autorizzazione per l'ingresso e l'alunno è affidato al collaboratore che lo accompagna in sezione.

Assenze e giustificazioni

a) Ogni alunno che sia stato assente dalle lezioni per motivi di salute per 5 giorni (si conteggiano anche i festivi) potrà essere riammesso soltanto se in possesso di certificato medico.

b) Nel caso l'assenza sia dovuta a motivi prevedibili (viaggio, impegni particolari dei genitori, ecc.), i genitori sono tenuti ad informare preventivamente l'insegnante

Vigilanza sugli alunni durante la giornata scolastica.

a) Tutti gli alunni dell'istituto sono dei minori e i docenti hanno precisi doveri di vigilanza. La vigilanza va esercitata in ogni momento della permanenza a scuola, con particolare attenzione nei momenti in cui è maggiore il grado di probabilità che possano verificarsi incidenti.

b) Se il docente deve allontanarsi dall'aula per motivi personali o di servizio, gli alunni devono essere vigilati da un collaboratore scolastico o (ove possibile) da un altro docente.

c) Gli alunni devono essere accompagnati ai servizi igienici e vigilati negli spostamenti in tutti gli spazi della scuola dai collaboratori scolastici. La vigilanza e l'accompagnamento degli alunni ha la priorità rispetto ad altri servizi dei collaboratori scolastici. Il docente deve comunque accertarsi che il collaboratore non sia momentaneamente impegnato in altri spazi scolastici.

Vigilanza per l'ingresso e l'uscita dai locali scolastici

Vigilanza per l'ingresso

a) La vigilanza sui minori inizia da quando il genitore lascia il bambino alla custodia delle docenti.

b) Le porte di ingresso all'edificio e i cancelli delle zone esterne di pertinenza della scuola, devono rimanere chiusi sino all'orario di ingresso degli alunni. Nessun alunno deve entrare nel cortile o nell'edificio prima dell'ora stabilita.

In caso di necessità, per eventi meteorologici di particolare gravità, gli alunni potranno accedere all'atrio della scuola, purché vigilati dai genitori o chi ne fa le veci sino all'orario di inizio delle lezioni.

Vigilanza per l'uscita

a) Al termine delle lezioni giornaliere, ogni genitore accede all'aula e prende in consegna il proprio figlio

b) I genitori che non possono essere presenti all'uscita del figlio, devono delegare un altro adulto (conosciuto dall'insegnante). Non è consentita la delega a minori.

c) In caso di ritardo dei genitori, l'alunno dovrà rimanere a scuola vigilato da un docente, che avrà cura di sollecitare il genitore al rispetto delle regole.

d) Se i ritardi dovessero ripetersi per numerose volte e quindi le sollecitazioni del docente non dovessero sortire alcun effetto, la famiglia sarà richiamata per iscritto dal D.S. ad una maggiore puntualità

Uso di laboratori e spazi polivalenti

L'uso dei laboratori e spazi polivalenti è regolamentato da accordi stabiliti tra i docenti..

Cura e manutenzione di attrezzature e materiali sono assicurati dai docenti che li utilizzano

Disposizione in caso di incidenti agli alunni

Nel caso in cui un alunno si infortuni l'**insegnante** deve osservare la seguente procedura:

1. Chiedere l'intervento dell'addetto al "Primo Soccorso" della scuola, il quale, se lo ritiene opportuno, chiede l'intervento del 118
2. Informare dell'accaduto la famiglia
3. Far pervenire nella stessa giornata, o, nel più breve tempo possibile, all'Ufficio del D.S., dettagliata relazione sottoscritta circa la modalità dell'infortunio, indicando le generalità complete dell'alunno

Il genitore deve:

provvedere a ritirare presso il Pronto Soccorso, copia del referto medico e farla pervenire, al più presto (non oltre le 24 ore) all'Ufficio di Segreteria, così che quest'ultimo possa attivare tempestivamente la prescritta procedura necessaria alla copertura assicurativa.

In caso di malore, l'insegnante avvisa la famiglia, la quale viene a prendere l'alunno e gli offre la necessaria cura e assistenza.

Somministrazione di farmaci a scuola

- a) È fatto divieto al personale dell'istituto di somministrare farmaci agli alunni.
- b) La somministrazione di farmaci per terapie periodiche che comportino l'uso di medicine durante il tempo di permanenza a scuola è regolata come segue:
 - ✓ I genitori o un adulto da loro delegato per iscritto, potranno accedere ai locali scolastici per il tempo strettamente necessario a somministrare il farmaco.

Divieti

- a) All'interno della scuola non è consentito l'uso di telefoni cellulari.
- b) E' vietato a chiunque fumare nei locali della scuola.
- c) Le persona estranee alla scuola non hanno libero accesso alla stessa. Possono accedere ai locali scolastici solo dopo autorizzazione della fiduciaria e pertanto devono attendere all'ingresso che tale autorizzazione sia concessa.
- d) Al fine di tutelare la sicurezza dei minori e di tutta la comunità scolastica, le porte di accesso alla scuola devono restare chiuse in orario scolastico, durante lo svolgimento delle attività educative e didattiche: pertanto, i genitori che desiderano entrare a scuola in caso di necessità (uscita/entrata dell'alunno fuori orario, consegna materiali, comunicazioni urgenti...) o per partecipare a specifiche attività educativo-didattiche programmate dagli insegnanti, devono rivolgersi ai collaboratori scolastici che faranno da tramite con gli insegnanti delle classi, per l'autorizzazione.

- e) L'entrata di personale esterno alla scuola, anche in qualità di esperto/a, è ammessa solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- f) Per motivi di efficacia nella vigilanza, l'uso della scala interna è riservato al personale della scuola; è pertanto vietato ai genitori l'uso di essa.

RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA

I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della comunità scolastica; la loro attiva partecipazione e la condivisione del processo formativo dell'alunno si concretizza nei modi e nei tempi di seguito descritti.

Accoglienza dei bambini e delle famiglie

Per i bambini esordienti alla scuola dell'infanzia, insegnanti, genitori e alunni si incontrano secondo le modalità pianificate nel progetto "Per Mano.." e documentate nel P.O.F. che in sintesi sono le seguenti:

- **APRILE:** incontro insegnanti - genitori
- **GIUGNO** (2 volte alla settimana per circa 2 ore): visita di bambini e genitori
- **SETTEMBRE** (primi giorni di scuola): festa dell'accoglienza a cui partecipano docenti, bambini, genitori, D.S.
- **SETTEMBRE- OTTOBRE:** inizia la frequenza, che in accordo con i genitori, vede gli "inserimenti" scaglionati nell'arco di alcuni giorni.

Incontri periodici

- Informazioni alle famiglie sull'andamento delle attività educative: N° 5 incontri di 1,30 h.
- Riunione bimestrale consigli di intersezione giuridica: N° 5 incontri di h 1,00
- Colloqui individuali su richiesta del genitore o del docente in orario extrascolastico, per confrontarsi circa eventuali disagi/difficoltà dell'alunno e condividere strategie di risoluzione dei problemi

Comunicazioni alle famiglie

a) Le comunicazioni alle famiglie avvengono in forma scritta, tramite affissione di documento informativo all'ingresso della scuola

b) In occasione di eventi che richiedano la presenza del genitore (Kermesse sociomotoria, uscita didattica, ecc.) o un impegno particolare, viene richiesta dalla docente di sezione, la firma di un genitore come riscontro dell'avvenuta comunicazione, mediante apposito modulo. I docenti si assicurano che gli avvisi siano stati firmati da tutti.

c) È dovere dei docenti far pervenire ai genitori le comunicazioni in tempo utile a consentire agli stessi l'organizzazione della vita familiare

3^ SEZIONE: SCUOLA PRIMARIA

NORME CHE REGOLANO LA VITA QUOTIDIANA

Ingresso e uscita degli alunni della scuola primaria

Premessa: Tutti gli insegnanti in servizio sono tenuti a presentarsi a scuola **cinque minuti prima** dell'inizio delle attività didattiche (Art. 29, comma 5 del C.C.N.L.S. del 29.11.2007), per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni.

Alle ore 8.30 ,orario d'ingresso segnalato dal suono della campanella,viene aperto il cancello esterno e gli alunni si avviano verso le rispettive aule ,dove li attende il docente della 1^ ora.

Il cancello esterno resta aperto fino alle 8.45 ,dopo tale orario il cancello viene chiuso. I ritardatari dovranno bussare al campanello adiacente al suddetto cancello.

Non è consentito agli alunni e ai genitori sostare all'interno del cancello esterno prima dell'orario d'ingresso e di uscita.

Al termine delle lezioni, segnalato dal suono della campanella, gli alunni in fila vengono accompagnati dal docente fino al cancello esterno.

L'alunno,in ritardo sull'orario consentito, ha accesso alla scuola solo su autorizzazione della collaboratrice del D.S. che avrà cura di sollecitare i genitori al rispetto dell'orario.

Se i ritardi dovessero ripetersi per numerose volte e quindi le sollecitazioni del docente non dovessero sortire alcun effetto, la famiglia sarà richiamata per iscritto dal D.S. ad una maggiore puntualità .

Intervallo

L'intervallo, con l'interruzione dell'attività didattica, è la pausa che consente l'utilizzo dei servizi e la consumazione della merenda. Gli alunni con il consenso del docente possono effettuare la pausa nello spazio esterno o nell'atrio interno o rimanere in aula, ciò a discrezione del docente.

Ingresso posticipato e uscita anticipata degli alunni

L'uscita o l'ingresso anticipati devono costituire un evento assolutamente eccezionale e sono autorizzati dalla coordinatrice del plesso, solo in caso di inderogabile e motivata necessità, su richiesta scritta del genitore da effettuarsi preferibilmente il giorno precedente all'evento, sul modello fornito dalla scuola. In tal caso non è necessaria

ulteriore autorizzazione per l'ingresso e l'alunno è affidato al collaboratore che lo accompagna in classe.

Assenze e giustificazioni

- a) Ogni alunno che sia stato assente dalle lezioni per motivi di salute per 5 giorni (si conteggiano anche i festivi) potrà essere riammesso soltanto se in possesso di certificato medico.
- b) Nel caso l'assenza sia dovuta a motivi prevedibili (viaggio, impegni particolari dei genitori, ecc.), i genitori sono tenuti ad informare preventivamente l'insegnante

Vigilanza sugli alunni durante la giornata scolastica.

- a) Tutti gli alunni dell'istituto sono dei minori e i docenti hanno precisi doveri di vigilanza. La vigilanza va esercitata in ogni momento della permanenza a scuola, con particolare attenzione nei momenti in cui è maggiore il grado di probabilità che possano verificarsi incidenti.
- b) Se il docente deve allontanarsi dall'aula per motivi personali o di servizio, gli alunni devono essere vigilati da un collaboratore scolastico o (ove possibile) da un altro docente.
- c) Gli spostamenti di gruppi di alunni e/o di classi da un locale all'altro della scuola devono svolgersi il più possibile ordinatamente e silenziosamente. I docenti sono tenuti ad accompagnare nello spostamento da un locale all'altro la classe di cui sono responsabili.
- d) Durante il cambio d'ora gli allievi devono rimanere all'interno delle loro aule. I docenti non devono lasciare la classe prima dell'arrivo del docente dell'ora di lezione successiva. In caso di impedimento (es. classi prime su piani diversi) o di ritardo, è opportuno chiedere ad altro docente o ad uno dei collaboratori in servizio di effettuare la sorveglianza sulla classe.

Uso di laboratori e spazi polivalenti

L'uso dei laboratori e spazi polivalenti è regolamentato da accordi stabiliti tra i docenti. Cura e manutenzione di attrezzature e materiali sono assicurati dai docenti che li utilizzano

Disposizione in caso di incidenti agli alunni

Nel caso in cui un alunno si infortuni l'**insegnante** deve osservare la seguente procedura:

1. Chiedere l'intervento dell'addetto al "Primo Soccorso" della scuola, il quale, se lo ritiene opportuno, chiede l'intervento del 118
2. Informare dell'accaduto la famiglia
3. Far pervenire nella stessa giornata, o, nel più breve tempo possibile, all'Ufficio del D.S., dettagliata relazione sottoscritta circa la modalità dell'infortunio, indicando le generalità complete dell'alunno

Il genitore deve:

provvedere a ritirare presso il Pronto Soccorso, copia del referto medico e farla pervenire, al più presto (non oltre le 24 ore) all'Ufficio di Segreteria, così che quest'ultimo possa attivare tempestivamente la prescritta procedura necessaria alla copertura assicurativa.

Somministrazione di farmaci a scuola

- a) È fatto divieto al personale dell'istituto di somministrare farmaci agli alunni.
- b) La somministrazione di farmaci per terapie periodiche che comportino l'uso di medicine durante il tempo di permanenza a scuola è regolata come segue:
 - ✓ I genitori o un adulto da loro delegato per iscritto, potranno accedere ai locali scolastici per il tempo strettamente necessario a somministrare il farmaco.

Divieti

- a) All'interno della scuola non è consentito l'uso di telefoni cellulari.
- b) E' vietato a chiunque fumare nei locali della scuola.
- c) Le persona estranee alla scuola non hanno libero accesso alla stessa. Possono accedere ai locali scolastici solo dopo autorizzazione della fiduciaria e pertanto devono attendere all'ingresso che tale autorizzazione sia concessa.
- d) Al fine di tutelare la sicurezza dei minori e di tutta la comunità scolastica, le porte di accesso alla scuola devono restare chiuse in orario scolastico, durante lo svolgimento delle attività educative e didattiche: pertanto, i genitori che desiderano entrare a scuola in caso di necessità (uscita/entrata dell'alunno fuori orario, consegna materiali, comunicazioni urgenti...) o per partecipare a specifiche attività educativo-didattiche programmate dagli insegnanti, devono rivolgersi ai collaboratori scolastici che faranno da tramite con gli insegnanti delle classi, per l'autorizzazione.
- e) L'entrata di personale esterno alla scuola, anche in qualità di esperto/a, è ammessa solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- f) Per motivi di efficacia nella vigilanza, l'uso della scala interna è riservato al personale della scuola; è, pertanto, vietato l'uso ai genitori e/o ad altri.

RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA

I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della comunità scolastica; la loro attiva partecipazione e la condivisione del processo formativo dell'alunno si concretizza nei modi e nei tempi di seguito descritti.

Incontri periodici

- Informazioni alle famiglie sull'andamento delle attività educative alla fine di ogni bimestre
- Riunione bimestrale consigli di classe.
- Colloqui individuali su richiesta del genitore o del docente per confrontarsi circa eventuali disagi/difficoltà dell'alunno e condividere strategie di risoluzione dei problemi.

Comunicazioni alle famiglie

- a) Le comunicazioni alle famiglie avvengono in forma scritta su quaderni o diari personali degli alunni. I docenti si assicurano che gli avvisi siano stati firmati da tutti i genitori.
- b) In occasione di eventi che richiedano la presenza del genitore (Kermesse sociomotoria, uscita didattica, ecc.) o un impegno particolare, viene richiesta dal docente di classe l'autorizzazione mediante apposito modulo.
- c) È dovere dei docenti far prevenire ai genitori le comunicazioni in tempo utile a consentire agli stessi l'organizzazione della vita familiare.

4^ SEZIONE: SCUOLA SECOND. DI I GRADO

NORME CHE REGOLANO LA VITA QUOTIDIANA

Ingresso e uscita degli alunni della scuola secondaria di 1° grado

Premessa: Tutti gli insegnanti in servizio sono tenuti a presentarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche (Art. 29, comma 5 del C.C.N.L.S. del 29.11.2007), per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni.

L'orario di ingresso segnalato dal suono della campanella, deve essere osservato da tutti. Al suono della prima campanella alle 08.05, gli alunni si avviano ordinatamente verso le rispettive aule, dove troveranno ad attenderli i docenti della prima ora. Alle 08.10, al suono della seconda campanella, avranno inizio le lezioni.

- ☞ L'alunno in ritardo è ammesso con il permesso dei Capo d Istituto, o di un collaboratore, che si accerteranno - eventualmente anche presso le famiglie - sulle cause di ritardi ricorrenti, in modo da impedire il ripetersi di tale inconveniente.
- ☞ Il ritardo deve essere annotato dal docente della prima ora sul registro di classe.
- ☞ Dopo tre ritardi, anche non consecutivi, nell'arco di venti giorni, il coordinatore avvisa telefonicamente la famiglia. A seguito del perdurare di ritardi ingiustificati il consiglio di Classe prende gli opportuni provvedimenti.
- ☞ L'orario di inizio e di fine delle lezioni e l'intervallo sono stabiliti dal Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.
- ☞ Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del personale docente di turno, secondo le modalità concordate e deliberate dal Collegio Docenti. In proposito, per evidenti motivi di sicurezza, al fine di scongiurare eventuali spiacevoli incidenti, i Docenti in servizio sono tenuti ad accompagnare gli alunni della propria classe fino all'uscita; con la "collaborazione" dei collaboratori scolastici, vigileranno, per evitare /impedire corse e /o spintoni o altro, nei corridoi e specialmente sulle scale;
 - Corsi F, B e D defluiscono dall'"uscita" del piano seminterrato;
 - Corsi E, A e C "usciranno dall'uscita del piano terra.

Vita quotidiana

- ☞ Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascia uscire uno studente per volta, comunque non più di due a discrezione del docente, tranne che a seguito di quelle attività che prevedono particolari esigenze di igiene personale (lavori tecnico-artistici, attività motoria).
- ☞ Durante i cambi d'ora gli alunni attendono in classe l'insegnante e devono uscire dalle aule solo con il permesso dell'insegnante uscente o entrante. Per quanto concerne gli insegnanti essi hanno la responsabilità della massima celerità ad effettuare il cambio d'aula: al suono della campanella il docente subentrante si reca con la massima sollecitudine nella classe successiva, cercando di ridurre al minimo inevitabili momenti di non sorveglianza delle classi, avvalendosi anche della vigilanza del personale ATA.
- ☞ Durante i trasferimenti in aule speciali, laboratori e palestra, gli alunni devono essere accompagnati da un insegnante; durante il tragitto gli alunni devono mantenere un atteggiamento corretto e responsabile.
- ☞ Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o presso la sala insegnanti devono essere accompagnati dal personale ausiliario.
- ☞ L'intervallo assume una connotazione educativa e formativa, potendo costituire per il docente un'ulteriore occasione di "osservazione in situazione" dei comportamenti, delle dinamiche relazionali e della socializzazione delle esperienze "degli" e "tra" gli alunni.
- ☞ L'intervallo nella scuola media (ore 11,15 - 11,30) si svolge, a discrezione del docente, in aula, negli spazi antistanti le aule e, qualora le condizioni metereologiche lo consentano, si svolgerà all'aperto.
- ☞ Durante l'intervallo gli alunni conversano e consumano la merenda. E' vietato invece passare da un piano all'altro, come pure intraprendere giochi pericolosi. La vigilanza durante l'intervallo è assicurata dai docenti presenti ed in orario di servizio.
- ☞ In caso di modifica dell'orario, a causa dell'impossibilità di sostituire docenti assenti la prima o l'ultima ora di lezione (nella scuola media), verrà dato avviso scritto alle famiglie il giorno precedente.
- ☞ Gli alunni che non avessero fatto firmare tale avviso resteranno a scuola fino al termine dell'orario scolastico. Qualora risultano assenti il giorno precedente, sarà consentito loro di avvisare telefonicamente la famiglia, per richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata.
- ☞ Sono ammesse entrate dopo la prima ora ed uscite anticipate. Esse dovranno essere richieste al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, allo staff di dirigenza, dai genitori degli alunni o da chi ne fa le veci (con delega scritta). La richiesta sarà poi consegnata al docente presente nella classe, che l'annoterà sul registro di classe.

Sia all'entrata che all'uscita l'alunno dovrà essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci (con delega scritta).

Assenze

- ☞ Le famiglie sono tenute a rispettare il calendario scolastico. Si fa appello alla loro sensibilità e responsabilità affinché le assenze siano limitate alle situazioni strettamente necessarie
- ☞ Tutte le assenze, nella scuola media, devono essere giustificate, qualunque sia il motivo, attraverso il libretto delle assenze, il giorno successivo all'assenza.
- ☞ La richiesta di giustificazione dello studente deve essere firmata dal genitore (o da chi ne fa le veci) che ha ritirato il libretto delle assenze e la cui firma compare sulla copertina e, contemporaneamente, sul registro di classe. Gli alunni assenti per giustificati e giustificabili motivi acquisiscono la firma nell'apposito libretto delle assenze, direttamente dal docente della 1° ora di lezione.
- ☞ Al terzo giorno successivo all'assenza, in mancanza di giustificazione scritta, si comunica alla famiglia un sollecito scritto sul libretto delle assenze. In mancanza di risposta al sollecito, è contattata la famiglia telefonicamente e viene invitato uno dei genitori ad accompagnare lo studente a scuola per comunicazioni.
- ☞ Perdurando il silenzio da parte della famiglia, il consiglio di classe avvisa il D.S. il quale adotta gli opportuni provvedimenti. Dopo 5 giorni di assenza l'alunno esibirà certificazione medica attestante che egli "è in buone condizioni di salute e può riprendere la frequenza scolastica". Per assenze prolungate (superiori a 5 giorni) dovute a motivi di famiglia, oltre alla normale giustificazione sul libretto delle assenze, l'alunno deve essere accompagnato da un genitore: questi produce una dichiarazione attestante, sotto la sua responsabilità, che l'assenza non è stata causata da motivi di salute. Tali assenze, comunque, dovranno essere comunicate alla scuola con congruo anticipo.

Patto formativo e convivenza scolastica

- ☞ L'alunno deve tenere un comportamento rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni durante l'orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività parascolastiche compresi i viaggi d'istruzione e le visite guidate.
- ☞ Non deve portare a scuola oggetti estranei all'insegnamento (giocattoli, figurine, giornalini, coltellini, giochi elettronici, ecc.).
- ☞ Deve impegnarsi a rispettare le regole per quanto attiene alla puntualità nell'osservanza dell'orario, alla partecipazione alle attività scolastiche,

all'osservanza dei vari tempi e momenti della giornata scolastica nonché all'assolvimento dei propri compiti ed impegni.

- ☞ Deve tenere sempre atteggiamenti e comportamenti che non rechino grave disturbo e pregiudizio al regolare svolgimento delle lezioni.
- ☞ Non deve usare un linguaggio verbale e gestuale indecoroso né adottare modi e maniere arroganti e incivili nei rapporti con gli altri.
- ☞ Non deve compiere azioni ed atti che danneggiano cose e strutture della scuola quali gli ambienti, l'arredo, le suppellettili, il materiale librario e informatico, i sussidi scolastici in genere.
- ☞ Il comportamento, anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico, deve sempre essere rispettoso dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose.
- ☞ Durante le ore di lezione e al cambio di insegnante non è permesso stazionare nei corridoi e negli atri; ogni classe è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali.
- ☞ E' vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, suppellettili e oggetti dell'arredamento scolastico. Eventuali danni alle aule, agli arredi e alle attrezzature, saranno addebitati ai responsabili. In caso di mancata identificazione risponderanno, in solido, la classe o le classi coinvolte.
- ☞ L'uso delle attrezzature scolastiche per attività culturali o parascolastiche richieste dagli allievi comporta la presenza almeno di un insegnante o di un adulto responsabile. Tale uso verrà autorizzato dal D.S. sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
- ☞ L'istituto non risponde di beni e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati;
- ☞ A studenti e docenti non è consentito tenere acceso il cellulare durante le ore di lezione; costituendo motivo di evidente disturbo al corretto svolgimento delle attività didattiche (v. C.M. n° 362 del 25/08/ 1998). Nel caso in cui il genitore ritenga necessario che il figlio debba sempre portarlo con sé, si ricorda che, comunque, il cellulare deve essere sempre spento durante l'orario scolastico. Se l'alunno dovesse essere sorpreso ad utilizzarlo, il cellulare sarà ritirato e consegnato al DS il quale lo riconsegnerà allo studente al termine delle ore di lezione. La reiterazione dell'evento comporta il coinvolgimento della famiglia e influisce sul voto di condotta.
- ☞ Gli alunni possono telefonare gratuitamente alle famiglie, utilizzando il telefono della segreteria, solo per segnalare malessere fisico o per gravi e motivate esigenze di altra natura, non per farsi portare il materiale scolastico dimenticato. Come pure possono essere contattati dai familiari per casi di importante e urgente necessità.
- ☞ Gli studenti, i docenti, il personale ATA sono tenuti alla decenza e al decoro nel vestire, evitando abbigliamenti non consoni al luogo in cui operano.
- ☞ Per la tutela della salute di tutti, al personale tutto della scuola è vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico e, per ragioni di sicurezza, nelle immediate

vicinanze delle finestre e degli ingressi dell'edificio, ai sensi della Legge n° 584 del 11.11.1975 ; D.P.C.M del 4.12.95, sentenza T.A.R. Lazio n° 46295 e successive disposizioni normative del Ministero della Sanità.

- ☞ Ai fumatori è consentito fumare negli spazi antistanti e retrostanti la scuola, attenendosi alle norme previste dalla sicurezza e richiamate con appositi avvisi a cura del referente per il controllo del rispetto della normativa, designato dalla scuola. In ogni caso, per quanto riguarda i docenti, essi potranno fumare in tali spazi solo quando non sono impegnati in orario di lezione.
- ☞ I genitori non possono accedere alle classi, durante le ore di lezione, per portare materiale didattico o merende dimenticate a casa dall'alunno; se necessario, provvede il collaboratore in servizio sul piano.
- ☞ E' fatto divieto, a rappresentanti di libri, riviste o articoli di vario genere, a meno che non siano autorizzati per iscritto dal D.S., di accedere alle aule durante le ore di lezione.

Provvedimenti e sanzioni

Qualora un alunno non rispetti quanto espresso sia nel patto formativo che nelle norme di convivenza scolastica, si procede come segue:

- ☞ A seconda dell'entità e gravità, nonché dei ripetersi dell'atto e della "mancanza", saranno impartite le sanzioni previste dal vigente regolamento e ispirate allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. (V. allegato C). Per quelle meno gravi interviene l'insegnante che ha rilevato l'infrazione, poi il D.S. e quindi il Consiglio di classe.

Strutture e dotazioni

- ☞ Ogni laboratorio ha un referente responsabile designato dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno. Questi provvede a tenere un inventario del materiale in dotazione.
- ☞ All'atto della consegna delle chiavi del laboratorio e al termine dell' "incarico", si deve procedere ad un'attenta ricognizione dei beni/sussidi, presenti nel locale, e consegnati in gestione in contraddittorio tra il docente, il D.S., il D.S.G.A..
- ☞ Il responsabile deve fornire un calendario (ore e giorni) di apertura e utilizzo del laboratorio.
- ☞ Deve stilare un regolamento interno (attività che si potrebbe concordare con i discenti) per il corretto uso del locale e delle sue attrezzature (v. all. D)
- ☞ Deve esporre il regolamento in modo ben visibile all'interno e/o all'esterno del laboratorio.

- ☞ Deve tenere registro aggiornato con richieste di prenotazione, prendendo nota in dettaglio del nome del docente richiedente e della classe che intende accompagnare.
- ☞ Deve fornire un registro interno al laboratorio dove l'insegnante richiedente la prenotazione, oltre ad apporre la propria firma, possa segnalare eventuali malfunzionamenti riscontrati all'ingresso.
- ☞ In caso di numerose e ricorrenti richieste, il responsabile deve approntare un calendario per le prenotazioni (almeno settimanale).
- ☞ Deve controllare, almeno settimanalmente, lo stato del laboratorio, segnalando eventuali danni riscontrati e le eventuali necessità del laboratorio.
- ☞ Gli utenti devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione. Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa entità, a strutture e dotazioni, si provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili. In caso di non accertamento delle responsabilità individuali si valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero gruppo.

Comunicazioni con i genitori

I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola, la loro attiva partecipazione si concretizza in questi precisi momenti:

- nel consiglio di classe, interclasse, intersezione,
 - nell'assemblea generale dei genitori di tutta la scuola,
 - nel consiglio di Istituto .
- ☞ Gli insegnanti e il Dirigente Scolastico auspicano di poter avere contatti personali con i genitori, soprattutto quando si denota uno scarso profitto o un comportamento non sempre corretto.
- ☞ I rapporti scuola-famiglia nella scuola media sono regolati nel seguente modo:
- ✓ Incontri con le famiglie degli allievi frequentanti le classi V elementare nel mese di gennaio finalizzati alla conoscenza della Istituzione scolastica per permettere una consapevole scelta ed illustrare P.O.F. e Carta dei Servizi.
 - ✓ Incontri nei Consigli delle classi prime per illustrare la programmazione didattica. Tali incontri si effettuano nel periodo iniziale dell'anno scolastico.
 - ✓ Incontri dei Consigli di classe con i genitori per illustrare la programmazione educativa sia del I quadrimestre che del II quadrimestre, la situazione della classe, le problematiche educative degli adolescenti e tutto quanto previsto dalla normativa vigente.
 - ✓ Incontri individuali docenti-genitori di mattina, secondo l'orario di ricevimento degli insegnanti,
 - ✓ Incontri periodici generali per riferire sul processo di insegnamento-apprendimento dei loro figli.

- ✓ Incontri per appuntamento nella mattinata concordati preventivamente.
- ✓ Incontri per la distribuzione e le informazioni relative alle schede di valutazione.
- ✓ Incontri nell'ambito di progetti approvati dal Collegio Docenti.
- ✓ Incontri per l'orientamento scolastico e professionale finalizzato alla scelta della scuola media superiore.

Casi d'infortunio

Nel caso in cui un alunno si infortuni, durante l'orario scolastico, l'insegnante deve osservare la seguente procedura :

- ☞ Chiedere l'intervento dell'addetto al "Primo Soccorso" della Scuola ;
- ☞ Il docente presente all'infortunio deve Informare dell'accaduto la famiglia; se si ritiene opportuno/necessario , chiedere l'intervento del "118";
- ☞ Far pervenire nella stessa giornata, o, comunque al più presto, all'Ufficio di Presidenza, dettagliata relazione sottoscritta circa la modalità dell'infortunio, indicando le generalità complete dell'alunno;

Il genitore deve provvedere:

- ✓ a ritirare presso il Pronto Soccorso, la copia del referto medico e farla pervenire al più presto, e comunque entro le 24 ore, all'Ufficio di Segreteria, al fine di poter attivare, da subito, la prescritta procedura relativa alla copertura assicurativa.
- ☞ In caso di malore segnalato dallo studente, si procede a farlo accompagnare dal personale di sorveglianza in segreteria affinché avvisi la famiglia, la quale, se necessario, viene a prelevarlo. Nell'attesa, l'alunno attende in classe.

Sanzioni (V. All. C)

Sintesi delle sanzioni			
Mancanze disciplinari	Sanzioni	Autorità competente	Ricorsi
Negligenza ripetuta o abituale Assenze ingiustificate Mancanze ai doveri scolastici segnalate dai docenti	Ammonizione: privata, in classe, verbale o scritta; convocazione dei genitori	Docente di classe, Dirigente Scolastico	Organo di Garanzia d'Istituto, entro 15 giorni dalla comunicazione
Offese alla morale, alle Istituzioni, alle religioni, al patrimonio, all'ambiente; danni alle cose, ecc... Mancanza grave di rispetto per le persone, minacce, lesioni personali e sim. segnalate dai docenti	Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di giorni 15 (quindici), graduata con riguardo alla tipologia, alla gravità e alla reiterazione dei comportamenti; risarcimento dei danni alle cose	Consiglio di classe, con esclusione del genitore che fosse parte in causa: fino a 3 giorni; Dirigente Scolastico: oltre i 3 giorni	Provveditore agli Studi, entro 30 giorni dalla comunicazione

Le mancanze disciplinari si riferiscono, in generale, ai seguenti doveri:

- a) Regolarità della frequenza scolastica;
- b) Correttezza dei rapporti interpersonali;
- c) Utilizzo corretto delle strutture e del patrimonio della scuola;
- d) Rispetto delle norme organizzative e di sicurezza.

L'Organo di garanzia è costituito, per la scuola secondaria di 1° grado, dal Capo d'Istituto, da uno/due docenti designati dal Consiglio d'istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1), con lo scopo di tutelare lo studente assicurandogli la possibilità di discolarsi facendo valere le proprie legittime ragioni.

I docenti vanno scelti tra i collaboratori del Dirigente Scolastico e i genitori in seno al Consiglio di Istituto. Per ovviare alla necessità che nessuno sia direttamente interessato, si prevede annualmente anche un membro supplente per ognuna delle due componenti (genitori e docenti).

L'attuazione di qualsiasi sanzione disciplinare diversa dall'ammonizione orale o scritta è preceduta, da parte del Dirigente Scolastico, da una valutazione attenta dell'accaduto e del fatto contestato e da un colloquio con gli interessati e le loro famiglie.

La finalità di ogni provvedimento disciplinare dovrà essere educativa, e sarà perciò adottato avendo riguardo, nei limiti del possibile, a non creare una frattura insanabile tra la scuola, lo studente e la famiglia. Anche nel caso di allontanamento dalle lezioni si tenterà di individuare il modo più idoneo per mantenere i rapporti con la famiglia e lo studente, così da favorire un positivo rientro a scuola.

Allegato A

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art.96 del T.U. 16/04/94, n.297;

VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

CONSIDERATA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità di utilizzo dei locali scolastici ;

Con voti unanimi espressi in termine di legge

DELIBERA

di approvare la seguente appendice al regolamento di contabilità DI 44/01, contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro, considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art.3 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art.4 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e l'Ente proprietario devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art.5 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Art.6 - Divieti particolari

Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.

E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal "terzo" concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e, comunque, in condizioni da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art.7 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile.

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di eventuale rimborso spese e deposito cauzionale. Quale corrispettivo, si possono prevedere "donazioni" di strumentazioni e/o materiale didattico, a sostegno delle attività scolastiche.

Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l'istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l'uso, la richiesta s'intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.

Art.8 - Corrispettivi Svincolo del deposito cauzionale

Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni alla sala o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale. Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l'accertamento e la quantificazione.

La stima dei danni viene rimessa al consiglio d'istituto il quale l'approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione.

Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno.

Art.9 - Concessione gratuita

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.

La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale.

Art.10 - Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:

- le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e di deposito cauzionale, l'aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso, l'aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione;
- il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Art.11 - Conclusione

Uso, tempi, modalità e conseguenti responsabilità relative alla concessione verranno definite in un'apposita convenzione da sottoscrivere tra le parti contraenti: scuola, ente locale, associazione, altri.

Per tutto quanto non previsto nella presente si fa riferimento alla vigente normativa.

Schema di contratto di concessione in uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:

tra

l'istituto scolastico ".....", di seguito chiamato scuola, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Prof., nato a, il, residente in alla via n., codice fiscale

e

l'associazione culturale ".....", con sede legale in, via, n., nella persona del suo legale rappresentante Sig., nato a, il, residente in, alla via n., codice fiscale

Premesso

Che l'Associazione culturale "....." ha richiesto la concessione dell'Auditorium "Aniello Manco" della scuola per i propri associati e che la scuola è dotata di strutture idonee ed adeguate alle esigenze formulate;

che è in facoltà della scuola disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi in virtù dell'articolo 52 del regolamento di contabilità scolastica, nonché dai criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. del e della convenzione stipulata in data con il Comune di Barano d'Ischia, quale ente proprietario, nel rispetto delle priorità di utilizzo fissate in base alla normativa vigente;

che l'Associazione utilizzerebbe i locali in orario compatibile con le attività istituzionali della scuola;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

La scuola concede a favore del concessionario, che accetta i locali come sotto descritti, in uso temporaneo e precario. Il concessionario dichiara e garantisce che i locali di cui all'oggetto sono considerati idonei all'esercizio dell'attività a cui saranno destinate, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge.

Art. 3 - Obblighi del concessionario

Il concessionario si obbliga ad usufruire del servizio in uso con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

Sono a carico del concessionario tutte le spese per l'utilizzo del bene, nonché qualsivoglia imposta o carico tributario che possa derivare dall'utilizzo del bene medesimo.

Resta salvo fin da ora che il dirigente o persona da questi incaricata potrà richiedere la restituzione e il conseguente sgombero da oggetti, arredi ed attrezzature dei locali utilizzati.

Art. 4 - Corrispettivo

La costituzione del diritto d'uso è convenuto verso il complessivo corrispettivo di euro (in cifre e in lettere), che la scuola riconosce di ricevere interamente alla sottoscrizione del presente atto, che, al contempo, costituisce quietanza liberatoria.

Art. 5 - Durata

Il diritto di uso ha inizio il giorno, per la durata di, sicchè avrà termine alle ore del giorno

Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene in uso predetto, pagherà alla scuola una penale, che le parti convengono pari a euro (in cifre e in lettere) per ogni giorno di ritardo.

Il concessionario s'impegna a sottoscrivere adeguata polizza assicurativa con istituto assicurativo di primaria importanza per copertura della responsabilità civile.

Art. 6 - Clausola penale

I sottoscritti convengono che, in caso di abusi da parte del concessionario nell'utilizzo dei locali oggetto del presente contratto, il concessionario corrisponderà, a titolo di penale, la somma di euro (in cifre e in lettere), senza pregiudizio della risarcibilità del danno ulteriore, che la scuola, pertanto, potrà provare nel suo preciso ammontare.

Art. - 7 Spese

Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie e conseguenti, si convengono a carico del concessionario.

Luogo e data

Per l'Associazione (firma)

Per la Scuola (firma e qualifica)

Allegato B

Gli organi collegiali, norme generali comuni

Gli organi collegiali, istituiti a livello nazionale in base al D.P.R. 31/05/1974 N. 416 , realizzano la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

Gli organi collegiali sono:

- Consiglio di Istituto
- Giunta Esecutiva
- Consiglio di Intersezione (nella Scuola dell' Infanzia)
- Consiglio di Interclasse (nella Scuola Primaria)
- Consiglio di Classe (nella Scuola Secondaria di I° Grado)
- Assemblea dei genitori
- Collegio Docenti
- Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il Consiglio di Istituto

a) Composizione Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti:

- il Dirigente Scolastico
- 8 rappresentanti del corpo docente
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
- 2 rappresentanti del personale ATA

Con popolazione scolastica inferiore a 500 alunni il C.d. I. è composto da

- il Dirigente Scolastico
- 6 rappresentanti dei genitori degli alunni
- 6 rappresentanti del corpo docente
- 1 rappresentante del personale ATA

b) Chi viene eletto I rappresentanti del corpo docente sono eletti dal Collegio dei Docenti; i rappresentanti dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci; i rappresentanti del personale ATA sono eletti dal corrispondente personale ATA, di ruolo e non di ruolo, in servizio nell' Istituto (art. 5 D.P.R. n. 416/74).

c) Chi presiede Il Consiglio di Istituto è presieduto da un Presidente eletto, tra la componente genitori che sono membri del Consiglio stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può

essere eletto anche un Vice Presidente. A parità di voti prevele il candidato più anziano di età.

- d) Durata Il Consiglio di Istituto resta in carica per 3 anni scolastici a partire dalla data del suo insediamento.

Attribuzioni e competenze del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è l'organo riassuntivo e propulsore della vita dell'Istituto. Esso svolge tutte le funzioni stabilite dall'art. 10 del D.L. n. 297/94.

1. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.
3. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) Adozione del P.O.F. e del regolamento interno dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 297/94;
 - b) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) Formulazione dei criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) Formulazione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
 - f) Promozione di contatti con le altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

- g) Partecipazione dell' Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall' Istituto.
- i) Il Consiglio di Istituto indica, altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all' adattamento dell' orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe; esprime parere sull' andamento generale, didattico e amministrativo, dell' Istituto, stabilisce i criteri per l' espletamento dei servizi amministrativi.
- j) Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli art. 276, 277, 278 del D.L. n. 297/94.
- k) Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell' art. 94 del D.L. n. 297/94.
- l) Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall' art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990 n. 209.
- m) Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Convocazioni, riunioni e ordine del giorno del Consiglio di Istituto

- a) La prima convocazione del Consiglio di Istituto, da effettuarsi possibilmente entro 20 giorni e comunque non oltre i 45 giorni dalla nomina dei relativi membri da parte del Provveditore agli Studi, è disposta dal Dirigente Scolastico; questi presiede il Consiglio sino alla nomina del Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, o su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
- b) La convocazione deve contenere oltre alla data fissata anche l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.
- c) La convocazione deve pervenire ai membri del Consiglio almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione.
- d) Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti in carica. Tale numero deve raggiungersi entro mezz'ora dall' orario fissato per la convocazione, in caso contrario la seduta è dichiarata deserta e viene rinviata a nuova convocazione.

- e) Qualora l'ordine del giorno non possa essere esaurito nella seduta specifica, la continuazione dell'esame dei punti all'ordine del giorno è rimandata ad una seduta successiva, la cui data viene fissata sentita la maggioranza dei presenti. In questo caso non è necessaria la lettera di convocazione.
- f) È ammesso modificare l'ordine degli argomenti in esame, sempre che alla proposta sia favorevole la maggioranza assoluta dei presenti.
- g) I componenti del Consiglio di Istituto hanno facoltà di documentarsi sugli argomenti all'ordine del giorno presso l'ufficio di segreteria. La documentazione relativa agli argomenti in discussione sarà messa a disposizione dei consiglieri 5 giorni prima della data della riunione del Consiglio.
- h) Alle sedute del Consiglio di Istituto e' invitato con convocazione scritta e con diritto di parola , il Presidente del Comitato Genitori.

Assenze dei consiglieri del Consiglio di Istituto

I componenti del Consiglio di Istituto che non possono partecipare alla seduta ne fanno tempestiva comunicazione, anche telefonica, al Presidente o al Dirigente Scolastico. Nel caso di tre assenze consecutive non giustificate, è prevista la decadenza.

Elezione del Presidente - Nomina del Segretario del Consiglio di Istituto

- a. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso.
- b. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti ed a scrutinio segreto.
- c. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- d. Il Consiglio può eleggere anche un Vice-Presidente, da votarsi tra i genitori componenti del Consiglio stesso, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
- e. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad uno dei componenti del Consiglio stesso.
- f. In caso di assenza del Presidente presiede il Vice -Presidente o il consigliere più anziano della componente genitori.

Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Istituto

Il Presidente del Consiglio di Istituto:

1. rappresenta il Consiglio, ne assicura il regolare funzionamento e ne sottoscrive gli atti;
2. convoca il Consiglio e lo presiede, dirigendone i dibattiti, concedendo e togliendo la parola, annunciando il risultato delle votazioni;

3. fa osservare il presente Regolamento per la parte di sua competenza;
4. è investito di poteri discrezionali nell' ambito del presente Regolamento per mantenere l' ordine dei lavori e per garantire la libertà di discussione e di deliberazione;
5. svolge tutte le opportune iniziative per garantire una efficace gestione della scuola;
6. esamina le proposte formulate dai vari organi collegiali dell' Istituto;
7. tiene i contatti con i Presidenti di altri organi collegiali e di altri Consigli di Istituto;
8. tiene i rapporti, per i problemi scolastici, con i Comuni, gli altri Enti e le associazioni operanti sul territorio.

Revoca del mandato al Presidente del Consiglio di Istituto

- a. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all' ordine del giorno su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei consiglieri.
- b. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano con scheda segreta.

Attribuzioni del Segretario del Consiglio di Istituto

Il Segretario viene individuato dal Consiglio di Istituto all' inizio di ciascun anno scolastico tra i membri della componente docenti. Per tale incarico al Segretario viene riconosciuto, dall' Istituto, un compenso forfetario.

Il Segretario del Consiglio di Istituto:

1. segue l' andamento dei lavori annotando gli argomenti in discussione e quelli esposti nei vari interventi;
2. raccoglie i risultati delle votazioni;
3. stende le deliberazioni e i verbali delle riunioni e li sottoscrive insieme col Presidente.

Nel caso di assenza del Segretario, il Presidente procede alla sua temporanea sostituzione, affidandone l' incarico ad altro membro fra la componente docente del Consiglio di Istituto.

Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto

- a. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.
- b. Eventuali argomenti la cui discussione è prevista in forma non pubblica devono essere indicati nell' ordine del giorno.
- c. Il titolo di elettore è accertato dal segretario del Consiglio di Istituto.

d. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento del lavoro o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Ciò avviene anche per la trattazione degli argomenti previsti in forma non pubblica.

Partecipazione alle sedute del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta Esecutiva, qualora lo richieda un più approfondito esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto:

- a) rappresentanti degli enti locali, di organismi di decentramento, di organizzazioni sindacali, di altri enti o associazioni;
- b) componenti di organismi di altri ordini di scuola compresi nell'ambito territoriale;
- c) componenti di organismi scolastici distrettuali e/o provinciali;
- d) esperti di materie attinenti alla vita della scuola.

Tali rappresentanti partecipano alle sedute del Consiglio con solo diritto di parola e per lo svolgimento degli specifici punti preventivamente stabiliti.

Votazioni del Consiglio di Istituto

- a. Le votazioni avvengono per alzata di mano salvo che si tratti di questioni riguardanti persona singola; in questo caso lo scrutinio è segreto.
- b. La votazione può essere a scrutinio segreto qualora venga richiesto da un membro del Consiglio.
- c. Nel computo dei voti validamente espressi devono essere calcolate anche le schede bianche.
- d. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.

La Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto elegge tra i suoi componenti la Giunta Esecutiva.

a) Composizione La Giunta Esecutiva è composta da 6 rappresentanti:

- il Dirigente Scolastico, che ne fa parte di diritto, ha la rappresentanza dell'Istituto e ha funzione di Presidente;
- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che ne fa parte di diritto, svolge anche funzioni di Segretario della Giunta stessa;
- 1 docente;
- 1 impiegato amministrativo o tecnico o ATA
- 2 genitori.

b) Convocazione La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Nel

caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente sono svolte dal docente collaboratore vicario.

Funzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva ha compiti preparatori ed esecutivi dell' attività del Consiglio di Istituto a norma dell' art. 10 del D.L. n. 297/94.

La Giunta Esecutiva predispone il programma annuale e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l' esecuzione delle relative delibere. (Art.6 D.P.R. n. 416/74).

Al. C

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno al 1998, n. 249 (in *Gazzetta Ufficiale*, 29 luglio, n. 175)

Art. 1.

Vita della comunità scolastica.

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e prosegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2.

Diritti.

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la

possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuovere la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività culturali integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce le iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative in liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di

riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3.

Doveri.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4.

Disciplina.

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del

profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5.

Impugnazione.

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e di genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6.

Disposizioni finali.

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti della scuola secondaria superiore e di genitori nella scuola media.

2. Il presente regolamento e i documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica sono affissi all'albo e possono liberamente essere visionati da tutte le componenti della scuola.

3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Integrazioni e aggiornamenti

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Statuto delle Studentesse e degli Studenti

Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 -

Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

PREMESSA

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno

determinato l'opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con

DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità .

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l'impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si è ritenuto necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5).

In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.

Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore

sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti.

I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa.

L'inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D'ISTITUTO

Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n. 241/1990, come più avanti si ricorderanno.

La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all'impugnazione di quest'ultime.

Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni.

Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto, ricapitolare i contenuti dei regolamenti d'istituto in tema di disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove norme.

Detti regolamenti dovranno individuare:

1. **le mancanze disciplinari**. Partendo dalla previsione dell' art. 3 del citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.

2. **le sanzioni** da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche,

che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.

3. **gli organi competenti** a comminare le sanzioni. Il regolamento d'istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le **sanzioni diverse dall'allontanamento** dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le **sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica** sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.

Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente.

E' stato, viceversa, specificato dall'art. 4 comma 6 che: a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal **CONSIGLIO DI CLASSE**; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal **CONSIGLIO DI ISTITUTO**.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga.

4. **il procedimento** di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.

5. procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità. E' questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d'istituto, introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007.

PRINCIPI GENERALI

Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di **recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica** (Art. 4 comma 2).

Pertanto i regolamenti d'istituto individueranno le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa .

Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della **gravità dei comportamenti** e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno.** (Art.4 - Comma 5).

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Per maggiore chiarezza, si riporta una **classificazione** delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d'istituto.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 - Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8):

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

* * *

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Ovviamente i regolamenti d'istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede.

IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene **all'impugnazione** (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato **"il diritto di difesa"** degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche - la sua composizione.

Esso - sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - **di norma**, si compone , per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d'istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1).

A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:

a) la composizione del suddetto organo in ordine:

- 1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
- 2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)

b) il funzionamento dell'organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare:

- 1) se tale organo in prima convocazione debba essere "perfetto"(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
- 2) il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti).

L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - **anche** sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla

comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata al **parere vincolante di un organo di garanzia regionale** di nuova istituzione - che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - **presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato** - è composto, **di norma**, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati **dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti**, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun

Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).

Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell'opportunità di non procurare aggravii di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il patto viene firmato all'atto dell'iscrizione, ma prevede approfondimenti e condivisioni nell'ambito dell'Assemblea dei genitori da convocare entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.

La disposizione di cui all'art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a "diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie", essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già "diritti" e "doveri" degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto, dal regolamento d'istituto e/o di disciplina.

Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i **genitori**, ai quali la legge attribuisce *in primis* il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)

L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

La norma, contenuta nell'art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale.

Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l'azione educativa al rispetto dell' "altro", sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento d'istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall'altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola.

Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d'istituto.

Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e pubblicazione all'albo.

L'azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte disciplinare del regolamento d'istituto (così come degli altri "documenti" di carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il Piano dell'offerta formativa e la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto.

Appare il caso di evidenziare che l'introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce

all'interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l'art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omissivo il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.

Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell'ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica.

Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all'art. 147 c.c.).

La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del "precettore" (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla

vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).

Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell'ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.

Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell'art. 5 bis) rimette al regolamento d'istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d'istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.

Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l'art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, "contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica". Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma dell'avvenuta iscrizione, a seguito dell'acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell'anno scolastico di riferimento.

INDICE

Pag.2: PREMESSA

Pag.3: 1^ SEZIONE: PARTE COMUNE - principi base

Pag.4: CONTRATTO FORMATIVO O PATTO DI CORRESPONSABILITA'

Pag.7: 2^ SEZIONE: SCUOLA DELL'INFANZIA NORME CHE REGOLANO LA VITA QUOTIDIANA

Pag.10: RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA

pag.12: 3^ SEZIONE: SCUOLA PRIMARIA NORME CHE REGOLANO LA VITA QUOTIDIANA

Pag 14: RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA

Pag.16: 4^ SEZIONE: SCUOLA SECOND. DI I GRADO NORME CHE REGOLANO LA VITA QUOTIDIANA

Pag.18: Assenze

Pag.18: Patto formativo e convivenza scolastica

Pag.20: Provvedimenti e sanzioni

Pag.20: Strutture e dotazioni

Pag.21: Comunicazioni con i genitori

Pag.22: Casi d'infortunio

Pag.23: Sanzioni

Pag.24: Allegato A: REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

Pag.30: Allegato B: GLI ORGANI COLLEGIALI, NORME GENERALI E COMUNI

Pag.37: Allegato C: STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA